

## **Trasmissione di dati su asilanti nell'ambito di un'interpellanza comunale**

**La trasmissione d'informazioni e di dati personali nell'ambito di una risposta municipale ad un'interpellanza comunale presuppone l'esistenza di un interesse comunale generale atto a legittimare l'informazione. Può essere riconosciuto un simile interesse alla conoscenza di determinate informazioni generali e anonime sul fenomeno dell'asilo. Per contro, la trasmissione della lista degli indirizzi esatti degli asilanti residenti nel Comune, nonché l'informazione sull'etnia e sulla composizione delle famiglie, non risponde a nessun interesse comunale. Se avvenisse, potrebbe configurare una violazione illecita dei doveri di confidenzialità vigenti in ambito comunale e della legislazione cantonale sulla protezione dei dati.**

la legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione (art. 121 Costituzione federale; RS 101). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l'organo esecutivo federale in materia d'asilo: essa decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera (art. 6 a Legge federale sull'asilo; LAsi; RS 142.31). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 Lasi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 Lasi). L'asilante gode degli stessi diritti e doveri del cittadino svizzero. È registrato dagli organi comunali e cantonali preposti al controllo del movimento della popolazione. Non soggiace a restrizioni particolari di movimento. I Cantoni collaborano con la Confederazione in determinati frangenti dell'asilo, segnatamente nel collocamento, nell'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base, nell'azione sociale e familiare, nell'integrazione o nell'esecuzione della decisione d'allontanamento. Nel Canton Ticino, sono principalmente coinvolti il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Delegato all'integrazione (DI). Il Cantone demanda a organizzazioni di aiuto sociale presenti sul territorio l'accompagnamento sociale e amministrativo degli asilanti.

L'elaborazione di dati personali in materia d'asilo è di competenza della SEM, riservate le elaborazioni di competenza cantonale e comunale per l'esecuzione dei compiti legali descritti sopra (vedi in particolare art. 96 segg. Lasi e 9, 10 dell'Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali [Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3; RS 142.314]). A livello comunale, la trasmissione d'informazioni e di dati personali nell'ambito di una risposta municipale – per sua natura, pubblica - ad un'interpellanza comunale presuppone l'esistenza di un interesse comunale atto a legittimare l'atto stesso (art. 66 Legge organica comunale; LOC; RL 181.100). Più in generale, e senza riferimento al presente caso, la trasmissione di dati personali del controllo abitanti è soggetta a specifiche e restrittive condizioni (art. 12 segg. Legge cantonale sulla protezione dei dati personali; LPDP; RL 163.100). In particolare, per la trasmissione di determinate categorie di dati personali (ad esempio, nome, cognome, indirizzo e statuto di asilante), il Municipio può trasmetterli, purché l'istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela (art. 12 cpv. 3 LPDP).

Può essere riconosciuto un interesse comunale generale alla conoscenza di determinate informazioni generali e anonime sul fenomeno dell'asilo, segnatamente sul numero di asilanti residenti nel Comune, sulla durata della loro permanenza, sul loro impiego in lavori di pubblica utilità o presso privati, sulle scuole frequentate, sull'esistenza o meno (sì/no) di precedenti con la polizia (in particolare, da parte di asilanti alloggiati in appartamenti), sulle autorità che se ne occupano e sulla legislazione applicabile. L'anonimità è data quando le informazioni trasmesse non permettono in alcun modo di risalire alle persone interessate. Nel valutare le informazioni da trasmettere al promotore dell'interpellanza, si raccomanda al Comune di proteggere le informazioni che, anche soltanto indirettamente o combinate tra di loro, potrebbero facilitare la localizzazione e l'identificazione degli asilanti, i quali godono degli stessi diritti e della stessa libertà di movimento dei cittadini svizzeri.

Per contro, la trasmissione della lista degli indirizzi esatti degli asilanti residenti nel Comune, nonché l'informazione sull'etnia e sulla composizione delle famiglie, non risponde a nessun interesse comunale. Se avvenisse, potrebbe di conseguenza configurare una violazione illecita dei doveri di confidenzialità vigenti in ambito comunale e della legislazione cantonale sulla protezione dei dati (in particolare, dei principi della liceità e della proporzionalità) e compromettere i diritti della personalità degli asilanti, tenuto conto tra l'altro del particolare contesto sociale attuale (combinati art. 131 LOC e 320 Codice penale svizzero; CP; RS 311.0). Non essendo riconoscibile l'interesse comunale alla loro trasmissione, i dati personali in questione sono di esclusiva competenza delle competenti autorità comunali (ufficio controllo abitanti, eventualmente altri organi esecutivi comunali).